

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3054

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato PISAPIA

Inserimento di « Telethon » tra i soggetti che concorrono alla ripartizione della quota dell’8 per mille del gettito IRPEF

Presentata il 19 luglio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata all’inserimento dell’ente Telethon tra i soggetti che concorrono alla ripartizione della quota dell’8 per mille del gettito IRPEF.

Tale ente, che è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale, non solo si propone di promuovere e finanziare la ricerca medico-scientifica sulle malattie genetiche, nonché quella tecnologica sugli ausili per le persone disabili, ma è anche impegnata nella tutela dei diritti civili delle persone affette da tali patologie.

Nei primi dodici anni di attività, Telethon ha investito in ricerca un totale di 113 milioni di euro, cifra che, da sola, rappresenta quasi l’80 per cento di tutti i fondi destinati alla ricerca genetica e biomolecolare nel nostro Paese.

Tali fondi sono stati utilizzati per la ricerca scientifica, ed in particolare per la creazione, nonché per la gestione, dei

laboratori Telethon: l’Istituto Telethon di genetica e medicina (TIGEM), l’Istituto Telethon di terapia genetica (TIGET) ed il laboratorio per la creazione di prototipi di ausili per disabili (TECNOTHON). Il lavoro di oltre 1000 ricercatori italiani ha reso possibile l’identificazione, e lo studio nella loro funzione, di nuovi geni-malattia. Le ricerche finanziate da Telethon hanno anche portato a importanti risultati clinici, ad esempio nella terapia genica di alcune immunodeficienze congenite.

La presente proposta di legge è dunque tesa a sostenere l’impegno, nonché i successi, realizzati da Telethon. Poter donare l’8 per mille del gettito IRPEF a tale ente, significherebbe non solo agevolare le preziose attività, ma offrire anche garanzie ai contribuenti rispetto all’uso delle somme di denaro, dando Telethon costantemente indicazioni sulle modalità di impiego dei fondi raccolti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, Telethon concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e successive modificazioni, 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520, e 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638, e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. Telethon destinerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato alle finalità dell'ente indicate dall'articolo 2 del proprio statuto, con particolare riguardo alle attività quali la promozione e il finanziamento della ricerca medico-scientifica sulle malattie genetiche, la ricerca tecnologica sugli ausili per persone disabili, nonché la tutela dei diritti civili delle persone affette da malattie genetiche.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'ente Telethon è indicato con la denominazione « Comitato Telethon fondazione onlus ». In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'attribuzione delle somme relative viene effettuata con riferimento alle scelte espresse.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente a Telethon, entro il mese di giugno, le somme di cui ai commi 1 e 2 calcolate dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione a Telethon.

€ 0,26



14PDL0031920